

COMUNE DI BELFORTE DEL CHIENTI
(Provincia di Macerata)

Cap. 62031 / Tel (0733) 951011 / Telefax 951010 / C.F. 00269440434

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n.1166

PREMESSO che l'Impresa Cagnini Costruzioni Srl, con sede legale a Fiastra, esecutrice dei lavori di costruzione dell'Acquedotto Consorziale del Nera Completamento 1^o Lotto Funzionale - 2^o Stralcio Tratto Belforte del Chienti, con nota pervenuta in data odierna, ha comunicato di dover effettuare la posa in opera di un tratto di condotta idrica, ed ha avanzato istanza affinché sia temporaneamente vietata la circolazione stradale in ambedue i sensi di marcia, nel punto del tracciato interessato ai lavori del tratto della strada comunale ubicata in Località Ponte Rio (Strada del Lago);

CONSIDERATO che essendo previsto l'utilizzo di mezzi d'opera e che l'esigua larghezza della carreggiata, non consente la circolazione veicolare;

RITENUTO necessario vietare temporaneamente la circolazione dei veicoli in ambedue i sensi di marcia, dal momento che non esistono soluzioni alternative, per consentire la posa in opera della condotta idrica dell'Acquedotto Consorziale del Nera;

VISTO l'art. 7 del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

1- E' temporaneamente vietata la circolazione dei veicoli in ambedue i sensi di marcia nel tratto della strada comunale ubicata in Località Ponte Rio (Strada del Lago), dal ponte e fino alla S.P. ex S.S. 77 e viceversa, per la motivazione descritta nella premessa, dando atto che il presente provvedimento ha validità dalla data odierna e sino al termine dell'esecuzione dei lavori di posa in opera della condotta idrica;

2- L'apposizione della prescritta segnaletica stradale prevista dal Regolamento di Attuazione al c.d.s., che dovrà essere collocata a cura dell'Impresa Esecutrice dei Lavori;

3- La polizia municipale e gli altri agenti della forza pubblica, sono incaricati di porre in essere ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 30 dalla notificazione all'albo pretorio, ricorso al Ministero dei lavori pubblici [D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199], oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Ancona nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione [legge 6 dicembre 1971 n. 1034].

Belforte del Chienti, 12 gennaio 2011



L'ISTRUTTORE DIRETTIVO di VIGILANZA

(Cap. Bruno Feliziani)